Ordinanza del 24/01/2018 n. 1728 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Imposta di registro - Cessione terreno - Avviso di rettifica - Requisiti - Prova del maggior valore.

Massima:

Il giudice tributario può ridurre la stima dell'ufficio sul valore del terreno e, di conseguenza l'accertamento di maggior valore di un immobile, ai fini dell'imposta di registro, eseguito dall'Agenzia delle Entrate può essere modificato dalle Commissioni tributarie, purché vi sia un sostanziale errore e non sia correttamente sostenuto da prove. Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione per le imposte di registro relative alla vendita di un terreno a seguito di una mera comparazione con altri atti di trasferimento di terreni pressoché similari. In linea generale, in tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di rideterminare la stima operata dall'Ufficio. Tuttavia, questa funzione di revisione e rideterminazione del quantum dovuto non può spingersi fino al punto da sopperire all'accertata carenza di prova del credito tributario. Ne consegue che, ove la Commissione si sia avvalsa di tale potere, ed abbia pertanto ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento ma deve sindacare l'esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:
Testo non presente

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza